



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del

Comune il _____ n. _____ e vi rimarrà
per 10 giorni consecutivi fino al _____

Li _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

RACCOLTA GENERALE

Anno 2016 n. _____

AREA 4[^]

DETERMINAZIONE

n. 23 del 07.03.2016

OGGETTO: Servizio di igiene urbana e servizi complementari svolto dalla soc.
Avvenire srl. Definizione contrattuale.

In data 07.03.2016 nella Residenza Municipale,

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Arch. Aldo Caforio

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 16.01.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 19.08.2015, immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017;
- dato atto che il termine per l'approvazione del Bilancio 2016 è stato differito al 31.3.2016, giusto Decreto del Ministero dell'Interno del 28.10.2015, art. 2 (G.U. Serie Generale n. 254 del 31.10.2015) e che, quindi, in base all'art 163, comma 2 TUEL D.Lgs 267/2000, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria...omiss...;

Premesso che:

- con contratto sottoscritto il 25 novembre 2004 (rep. n. 1888/2004) è stato affidato alla Società Avvenire srl, con sede legale in Gioia del Colle, il servizio d'igiene urbana ed i servizi complementari specificatamente richiamati nel capitolato speciale d'appalto;
- per effetto di atti formali successivi (in particolare il contratto integrativo rep. n. 2175 del 20 febbraio 2014 e l'ordinanza sindacale n. 126 del 4 novembre 2014), e nelle more dell'espletamento della nuova gara indetta dall'ARO di appartenenza, la durata del rapporto contrattuale è stata prorogata fino al 24 novembre 2015;
- il rapporto ha avuto effettivamente termine il 24.11.2015;
- l'intervenuta scadenza del rapporto contrattuale comporta, come per legge, la chiusura della contabilità e la conseguente definizione dei rapporti dare/avere.

Visto che, in tale prospettiva, si è proceduto ad una verifica dei pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo e che, come meglio specificato nel prospetto che viene allegato alla presente determinazione sotto la lettera "A", da tale verifica è emerso che residuerebbe un credito della Società pari ad € 640.509,80 riferito alle fatture per i mesi di agosto-settembre-ottobre-novembre 2015;

Considerato, tuttavia, che:

- sulla scorta di quanto previsto dall'art. 8 del contratto (secondo cui «*sono fatti salvi i controlli del Comune sull'Appaltatore da svolgersi per il tramite del Comando di Polizia Municipale o dell'U.T.C. secondo le rispettive competenze di ogni Ufficio, per verificare la rispondenza del servizio alle norme stabilite nel presente contratto e in ogni altro atto quivi richiamato disciplinante il servizio*») sono stati fatti approfondimenti istruttori sull'eventuale mancata esecuzione di alcune prestazioni contemplate dal contratto;
- con nota prot. n. 3366 del 12.02.2015 questo ufficio ha chiesto all'Avvenire di fornire tutta la documentazione certa circa il corretto svolgimento dei servizi contestati e la documentazione comprovante la consegna dei materiali consegnati o posizionati;
- con nota prot. n. 3876 del 13.02.2015 l'Avvenire rispondeva senza dare giustificazioni certe in merito alle contestazioni richieste;
- successivamente con nota prot. n. 4429 del 25 febbraio 2015 è stato richiesto al Comando di Polizia Municipale di accertare se la Società avesse provveduto alla fornitura, alla distribuzione e/o all'installazione:
 - 1) di due milioni e settecento sacchi l'anno per la raccolta differenziata;
 - 2) di 15 contenitori per la raccolta di pile esauste;
 - 3) di 15 contenitori per la raccolta di farmaci scaduti;
 - 4) di 5 contenitori per lampade a neon;
 - 5) di 500 contenitori monouso da banco all'anno;
 - 6) di 12 contenitori per fitofarmaci;
 - 7) di 16.218 biopattumiere;
- il Comando di Polizia Municipale nella relazione acquisita al protocollo comunale il 6 marzo 2015 al n. 5136 ha illustrato il risultato delle verifiche effettuate nella quale è stato posto in evidenza che:
 - 1) i sacchi per la raccolta differenziata non sarebbero mai stati forniti alla cittadinanza e/o utilizzati negli appositi cassonetti;
 - 2) nell'abitato di Castellaneta Marina erano presenti soltanto due contenitori per la raccolta di pile esauste ed un solo contenitore per la raccolta dei farmaci scaduti;
 - 3) non erano stati installati contenitori per lampade a neon;
 - 4) era stato fornito un solo contenitore monouso da banco (trattasi di un contenitore per vernici posizionato presso una ferramenta sita in Castellaneta Marina);
 - 5) non erano stati forniti i contenitori per la raccolta di fitofarmaci;
 - 6) non erano state fornite le biopattumiere per la località di Castellaneta Marina;
- il Comando ha altresì accertato che nell'abitato di Castellaneta Marina quasi tutti i cassonetti dei RSU erano mal funzionanti nella chiusura e privi di coperchio;

- è stato, in tal modo, accertato che la Società non ha adempiuto agli obblighi assunti in sede di stipula del contratto;

Che con nota del 12.03.2015 prot. n. 5717 è stato nuovamente richiesto alla ditta di fornire giustificazioni in merito alle contestazioni

- ai rilievi specificamente formulati da questo Ufficio, la Società ha inteso replicare sostenendo che: a) mai nessuna violazione degli obblighi contrattuali è stata fatta dal Comune; b) la tesi del Comune sarebbe smentita dalle verifiche effettuate dal Consulente tecnico nominato dalla Procura della Repubblica di Taranto;

- tale argomentare non è in grado di superare le contestazioni fatte dal Comune in quanto: a) né il contratto, né in capitolato speciale dell'appalto assoggettano la contestazione di eventuali inadempimenti al rispetto di un termine e/o di un determinato protocollo; b) dalla documentazione di cui si dispone non è dato trarre utili riscontri della tesi secondo cui le indagini effettuate dalla Procura smentirebbero l'esistenza del contestato inadempimento;

- in virtù del combinato disposto dall'art. 8 del contratto e dall'art. 17 del c.s.a. *«qualsiasi infrazione ai patti contrattuali»* comporterebbe l'applicazione di *«penalità dell'importo di € 200,00 al giorno»*;

- tuttavia, l'aver individuato nel "giorno" il parametro cui rapportarsi per calcolare la "penale", esclude di fatto che per l'"infrazione ai patti contrattuali" contestata alla Società ci si possa avvalere di tale meccanismo sanzionatorio, non avendo comportato tale inadempimento un ritardo nell'esecuzione delle prestazioni;

- resta comunque il danno che il Comune ha subito per la mancata esecuzione della prestazione nei termini previsti dal contratto e che va risarcito non fosse altro che per la normativa introdotta dall'art. 1218 c.c.;

- la "perdita subita" dal Comune (dovendosi utilizzare i criteri per la quantificazione del danno da inadempimento contemplati dall'art. 1223 c.c.) non può che coincidere almeno con il costo del materiale che avrebbe dovuto essere fornito e/o installato;

- pertanto, tenendo conto dei costi unitari previsti da indagine ditte di mercato si ritiene che il pregiudizio possa essere così monetizzato:

€ 590.420,50 vedi nota prot. n. 25804 del 10.11.2015 + € 1.202,93 per ulteriore fornitura di sacchi N.U. in plastica.

- in definitiva, l'importo complessivo del pregiudizio sofferto è stato almeno pari ad €. 591.622,93.

Rilevato, in oltre, che:

- con provvedimento del Prefetto di Bari l'amministrazione della Società è stata affidata ad apposita Commissione prefettizia che, con una pluralità di richieste inoltrate a tutti i Comuni rispetto ai quali la Società è stata affidataria del servizio, ha chiesto di attivare la «procedura dell'intervento sostitutivo di cui agli artt. 4 e 5 del d.P.R. n. 207/2010»;

- secondo la norma introdotta dall'invocato art. 5 *«per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), possono pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto»*.

- anche per il rilievo sociale degli interessi coinvolti, si è ritenuto di dover acconsentire alla richiesta provvedendo a liquidare direttamente al personale impiegato nell'espletamento del servizio le retribuzioni dovute per i mesi di agosto, settembre e ottobre;

- l'esborso complessivo che a tale titolo il Comune ha dovuto sostenere è stato pari ad € 173.578,28.

Ritenuto in conseguenza (tenuto conto, cioè, dell'importo cui il Comune ha diritto a titolo di risarcimento del danno e di quanto anticipato per il pagamento delle retribuzioni) che il credito vantato dal Comune nei confronti della Società ammonta a non meno di € 591.622,93.

Considerato che il credito vantato dal Comune è certo, liquido ed esigibile e che, pertanto, esistano i presupposti previsti dall'art. 1243 c.c. per procedere alla compensazione con il debito collegato al pagamento del corrispettivo dovuto per l'espletamento del servizio sino a tutto il 24 novembre 2015.

Ritenuto, infatti, che ben può essere liquido ed esigibile anche un credito litigioso (Cass. civ. 21 aprile 1975 n. 1532).

Considerato che, per la parte del credito che residua, si debba procedere all'escussione delle polizze fideiussorie allegate al contratto: Polizza Fidejussoria n. 00A1118000029M del 08.11.2004 di € 61.594,80 dell'Istituto Finanziario Mediterraneo S.P.A. con sede in Agrigento in Via Imera, 33/A, e l'appendice n. 1 di proroga all'atto di fidejussione dell'Istituto Finanziario Mediterraneo S.p.A. n. 00A1118000029M del 01.11.2013 di € 90.735,00;

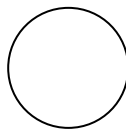
Visto il d.lgs. n. 267 del 2000

Visto il Regolamento di Contabilità

DETERMINA

- 1) di stabilire che la S.c.a.r.l. Avvenire avrebbe diritto a percepire la somma di € 640.509,80 a saldo del corrispettivo dovuto per l'espletamento del servizio di igiene urbana e dei relativi servizi complementari per i mesi di agosto-settembre-ottobre e novembre 2015;
- 2) di compensare tale debito del Comune con il credito [d'importo pari ad €. 173.578,28] vantato a titolo di rimborso della somma anticipata per il pagamento delle retribuzioni al personale impiegato per l'espletamento del servizio nei mesi di agosto e settembre e ottobre;
- 3) di quantificare in €. 591.622,93 l'importo del danno subito dal Comune per l'inadempimento della Società illustrato in premessa;
- 4) di procedere al ristoro di tale pregiudizio in parte mediante compensazione con il credito residuo [cioè sino alla concorrenza di €. 466.931,52] vantato dalla Società a titolo di corrispettivo del servizio e, per la restante parte, mediante incameramento della cauzione definitiva contemplata dall'art. 10 del contratto principale e dell'art. 5 del contratto integrativo per un importo di € 152.329,80 (61.594,80+90.735,00).
- 5) in definitiva la somma residua da riconoscere alla Soc. Avvenire è pari ad € 27.638,39: € 466.931,52 somme residue + € 152.329,80 polizze = € 619.261,32 - € 591.622,93 somme contestate = € 27.638,39;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Aldo Caforio



L'Istruttore del Provvedimento

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì 18.03.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott. ssa Francesca Capriulo

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì 07.03.2016

IL Capo Area/resp.proc.